



CITTA' DI MONCALIERI

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO
DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SOGGIORNI CLIMATICI MARINI
PER LA TERZA ETÀ' PER IL TRIENNIO 2014 - 2016**

CAPITOLATO SPECIALE

PARTE a) GENERALE

1.	OGGETTO DELLA CONCESSIONE	3
2.	VALORE DELLA CONCESSIONE.....	3
3.	ONERI PER LA SICUREZZA.....	3
4.	DURATA.....	3
5.	MODALITA' D'ESECUZIONE	3
6.	IMPEGNO PREZZI	3
7.	MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	3
8.	DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE.....	4
9.	GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	4
10.	RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO E COPERTURA ASSICURATIVA	5
11.	OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO	6
12.	PENALITÀ.....	6
13.	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	7
14.	FONDI DEL CONTRATTO.....	7
15.	TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	7
16.	SPESE IMPOSTE E TASSE.....	7
17.	REFERENTI DELLA CONCESSIONE	7
18.	FORO COMPETENTE.....	7
19.	MODALITÀ E OGGETTO DELLA CONCESSIONE.....	8
20.	LOCALITÀ, NUMERO PARTECIPANTI E PERIODI.....	9
21.	REQUISITI E LOCALITÀ DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE	10
22.	PRESTAZIONI DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE	11
23.	TRASPORTO.....	12
24.	ATTIVITÀ RICREATIVE E DI ANIMAZIONE.....	12
25.	ASSISTENZA AL SOGGIORNO	13
26.	COPERTURA ASSICURATIVA PARTECIPANTI	13
27.	RAPPORTI CONTRATTUALI.....	14
28.	SOPRALLUOGHI DI VERIFICA.....	15
29.	ISCRIZIONI: MODALITÀ ORGANIZZATIVE E COMPITI DEL CONCESSIONARIO.....	15
30.	PAGAMENTI.....	16
31.	VIGILANZA E CONTROLLO.....	18
32.	OSSERVANZA LEGGI E DECRETI	18

1. OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Con il soggetto aggiudicatario della gara, nel seguito indicato anche contraente o concessionario, sarà stipulato un contratto, in regime di concessione ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 163/2006, avente ad oggetto:

SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SOGGIORNI CLIMATICI MARINI PER LA TERZA ETA' TRIENNIO 2014 - 2016

Nessuna variazione o addizione al contratto potrà essere introdotta dal contraente, se non sarà stata preventivamente approvata dall'Amministrazione Comunale concedente e disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto.

2. VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore complessivo della concessione triennale è determinato sulla base dell'offerta presentata in sede di gara dal contraente, già soggetto aggiudicatario, IVA INCLUSA ex art. 74 ter DPR.633/72 (cfr. anche i successivi art.li 19 e 20).

La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di riscuotere direttamente le quote dei singoli turni di vacanza da parte dei partecipanti ai soggiorni.

3. ONERI PER LA SICUREZZA

Non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza (DUVRI).

4. DURATA

La concessione avrà durata decorrente dalla data di stipulazione del contratto o dalla consegna del servizio se anteriore, sino al termine di 90 giorni dalla conclusione dei turni di soggiorno della stagione 2016 e risolve ogni contestazione o pendenza, compreso la verifica dell'esatta restituzione dei rimborsi dovuti ai partecipanti di cui al successivo art. 30.

5. MODALITA' D'ESECUZIONE

Il concessionario è tenuto ad espletare il servizio con le modalità e secondo le prescrizioni contenute nel presente capitolato speciale.

6. IMPEGNO PREZZI

I prezzi di aggiudicazione riferiti all'importo pro-capite di ogni soggiorno sono impegnativi e vincolanti e non subiranno variazioni per la stagione 2014.

Trattandosi di contratto ad esecuzione periodica, il concessionario potrà richiedere l'adeguamento dei prezzi ai sensi dell'art. 115 del D.lgs. n. 163/2006 a partire dalla stagione 2015. La rivalutazione sarà operata sulla base delle variazioni degli indici ISTAT per le famiglie degli operai e impiegati (cosiddetto indice FOI), verificatosi nei dodici mesi precedenti all'applicazione della rivalutazione.

7. MODALITÀ DI PAGAMENTO E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il pagamento del corrispettivo dei soggiorni viene sostenuto interamente dai partecipanti e versato direttamente dagli stessi al concessionario, quindi non si costituisce alcun onere economico del Comune di Moncalieri nei confronti del concessionario del servizio.

I partecipanti verseranno la quota di partecipazione direttamente al concessionario, mediante bollettino postale pre-compilato fornito direttamente dal concessionario medesimo al momento delle iscrizioni così come descritto al successivo art. 29.

Il concessionario si impegna a rispettare e ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e modifiche.

In particolare, il concessionario si obbliga:

- a registrare tutti i movimenti finanziari relativi alla concessione oggetto del presente contratto su uno o più conti correnti dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse

pubbliche, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., movimenti finanziari che, salvo quanto previsto dall'art. 3 commi 2 e 3 della citata L. n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale;

- a comunicare al Comune di Moncalieri gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, compreso il conto postale sul quale verranno versate le quote pro-capite dei partecipanti, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tali conti, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti già esistenti, dalla loro prima destinazione alla funzione di conti correnti dedicati;
- a comunicare al Comune di Moncalieri tempestivamente e comunque entro sette giorni qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi dei predetti conti correnti dedicati, nonché alle generalità (nome e cognome) e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su detti conti;
- ad indicare negli strumenti di pagamento relativi a ciascuna transazione posta in essere dal concessionario in favore di imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi e forniture oggetto del presente contratto il codice identificativo di gara (CIG) reso noto dalla stazione appaltante;
- ad inserire nei contratti che saranno sottoscritti con le suddette imprese, la clausola con la quale ciascuna di esse assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L. n. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi e l'obbligazione specifica di risoluzione espressa del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della citata L. 136/2010;
- a dare immediata comunicazione al Comune di Moncalieri e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Inoltre, al fine di consentire al Comune di Moncalieri di verificare il rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi del comma 9 della citata L. 136/2010, il concessionario si obbliga a trasmettere al Comune di Moncalieri copia di tutti i contratti sottoscritti con le imprese interessate a servizi e forniture oggetto del presente contratto, ovvero apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, debitamente sottoscritta a termine dell'art. 38 comma 3 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, attestante, dettagliandoli, che nei relativi contratti è stata inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale la controparte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla richiamata L. n. 136/2010.

Resta inteso che il Comune di Moncalieri si riserva di procedere a verifiche anche a campione sulla veridicità di quanto a tale riguardo dichiarato, richiedendo allo scopo la produzione, entro i termini che saranno indicati, dei relativi contratti stipulati e di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione ai sensi di legge e di contratto.

8. DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

Il concessionario non potrà in nessun caso sub-concedere i servizi oggetto della concessione, pena la decadenza immediata della medesima, l'incameramento della cauzione ed il risarcimento dei danni. E' fatta salva la possibilità per il concessionario di affidare ad una ditta specializzata il servizio di trasporto.

Nel caso di infrazione alle disposizioni del Capitolato commessa dal sub-concessionario occulto, unico responsabile verso l'Amministrazione Comunale concedente sarà il concessionario.

9. GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

A copertura di tutte le obbligazioni derivanti dall'esecuzione del contratto, il concessionario sarà tenuto a costituire una garanzia fidejussoria definitiva pari al 10% del valore complessivo della concessione triennale IVA INCLUSA ex art. 74 ter DPR.633/72, con le modalità di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006.

In caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

L'importo della garanzia, ai sensi dell'art. 75 comma 7, del D. Lgs. 163/2006, è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Il versamento della garanzia potrà essere effettuato a mezzo fideiussione bancaria o polizza fidejussoria, rilasciata da Società di Assicurazione in possesso dei requisiti richiesti dalla L. 348/1982 o dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia. Le firme dei rappresentanti degli Istituti di Credito, delle Società di assicurazione o degli Intermediari finanziari dovranno essere autenticate con l'indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno prevedere espressamente le seguenti condizioni:

- 1) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- 2) la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- 3) l'operatività della garanzia entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente appaltante.

La garanzia non potrà ritenersi scaduta fintanto che non verrà rilasciato il certificato di regolare esecuzione da parte dell'Amministrazione concedente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva di cui all'art. 113 del DLgs 163/2006 determinerà la decadenza dall'aggiudicazione della concessione e l'incameramento della cauzione provvisoria (prevista dal disciplinare di gara) da parte dell'Amministrazione Comunale, che potrà concedere il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal concessionario, anche per quelli a fronte delle quali è prevista l'applicazione di penali.

Fermo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, il concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale.

La garanzia resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto e fintanto che non verrà rilasciato il certificato di regolare esecuzione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Lo svincolo sarà autorizzato entro 90 giorni dal termine della concessione e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione o pendenza, compreso la verifica dell'esatta restituzione dei rimborsi dovuti ai partecipanti di cui al successivo art. 30, per i quali l'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di rivalersi sull'importo della cauzione definitiva medesimo in caso di inadempienza da parte del concessionario.

Resta salvo per l'Amministrazione Comunale concedente l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

10. RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO E COPERTURA ASSICURATIVA

Il concessionario si obbliga a sollevare il Comune di Moncalieri – nel modo più ampio e senza eccezioni o riserve - da qualsiasi azione, pretesa o molestia che possa derivare dai partecipanti o da terzi in genere per errato o mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi e, comunque, per obbligazioni casualmente riconducibili alle attività e prestazioni oggetto della concessione.

Le spese sostenute a tal titolo dal Comune di Moncalieri saranno dedotte dalla cauzione o comunque rimborsate dal contraente.

Il concessionario deve quindi ritenersi sempre responsabile, sia verso il Comune che verso i partecipanti ai soggiorni e ai terzi in genere, per danni derivanti da attività di impresa

nell'esecuzione di tutti i servizi oggetto del presente capitolato, compresi i danni a persone o cose affidate in consegna e custodia all'assicurato a qualsiasi titolo o destinazione. Esso è pure responsabile dell'operato dei dipendenti o degli eventuali danni che dal personale potessero derivare al Comune di Moncalieri o ai partecipanti e ai terzi in genere.

Il Comune di Moncalieri è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale impegnato per l'esecuzione del servizio, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è da ritenersi già compreso o compensato nel corrispettivo derivante dalla concessione.

A tal fine il concessionario dovrà dimostrare di avere in corso, con una primaria Compagnia di Assicurazione, idonea polizza assicurativa di Responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro a copertura delle ipotesi di responsabilità sopra descritte, con massimali non inferiori a quelli di seguito indicati:

€ 3.000.000,00 per sinistro;

€ 1.500.000,00 per persona;

la polizza dovrà specificare che tra le persone si intendono compresi i partecipanti ai soggiorni e i terzi.

La polizza assicurativa non libera il contraente dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico del contraente medesimo.

Copia della polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere consegnata, in copia integrale, dal contraente al Comune prima della stipulazione del contratto e dovrà restare presso lo stesso depositata per tutta la durata del contratto

Inoltre il concessionario dovrà garantire copertura assicurativa di assistenza ai partecipanti come specificato al successivo art. 26.

11. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitolati (in quanto applicabili), ed in genere di tutte le prescrizioni di legge indipendentemente dalle disposizioni del capitolato.

Il concessionario è esclusivo responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori oggetto del presente capitolato.

Nell'esecuzione del servizio che forma oggetto del Capitolato, il concessionario si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio anzidetto.

12. PENALITÀ

Il concessionario, nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente capitolato, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e a tutti i regolamenti concernenti il servizio stesso.

L'inadempimento del concessionario rispetto agli obblighi contrattuali derivanti dal presente capitolato, di cui l'Amministrazione venga a conoscenza su segnalazione dei partecipanti ovvero rilevata a seguito di sopralluogo, sarà oggetto di diffida ad adempiere entro il termine massimo di 24 ore. Decorso inutilmente detto termine, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle eventuali deduzioni addotte dal concessionario entro il termine massimo di giorni dieci dalla stessa contestazione, sarà applicata una penale nella misura in misura pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

L'applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempimento, alla quale il contraente avrà facoltà di presentare controdeduzioni, supportate dalla documentazione ritenuta necessaria, entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione. La penalità non verrà addebitata se il contraente dimostrerà che il disservizio è dipeso da causa a sé non imputabile.

Qualora le penalità erogate superino il 10% (dieci per cento) dell'importo totale IVA esclusa del contratto, il responsabile del procedimento promuoverà l'avvio delle procedure previste dall'art. 136 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i.

13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di gravi e reiterate inadempienze, che pongano a rischio la realizzazione di quanto oggetto di affidamento, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, fatti salvi l'incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento del danno.

Il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, in caso di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o situazioni di accertata insolvenza dell'impresa. Il contratto è altresì risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane Spa, ai sensi dell'art. 3, comma 8 L. 13/08/2010 n. 136.

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, a seguito della dichiarazione dell'Amministrazione, in forma di PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento, di volersi avvalere della clausola risolutiva.

In caso di risoluzione del contratto, l'Amministrazione, oltre a procedere all'immediata escussione della cauzione definitiva prestata, si riserva di chiedere il risarcimento dei danni subiti (sia i danni materiali diretti sia i danni eventualmente derivanti dalla mancata attivazione del servizio nei termini contrattuali).

14. FONTI DEL CONTRATTO

La concessione dovrà essere eseguita con l'osservanza di quanto previsto dal presente contratto, dalle specifiche contenute nel capitolato speciale, dalle disposizioni del codice civile e disposizioni legislative espressamente richiamate.

15. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 i dati forniti dall'impresa contraente sono trattati dal Comune di Moncalieri esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per la stipula del contratto.

In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7, 8 e 9 del predetto D. Lgs. n. 196/2003.

I dati personali dei partecipanti ai soggiorni dovranno essere utilizzati dal concessionario esclusivamente per l'espletamento delle attività relative al presente servizio nel rispetto di quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003.

16. SPESE IMPOSTE E TASSE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti la stipulazione del contratto e la sua registrazione (bollo, diritti fissi di segreteria, ecc.) saranno a carico del concessionario. Al concessionario verrà altresì richiesto il rimborso delle spese sostenute per la pubblicazione del bando e degli avvisi di gara, ai sensi dell'art. 34, comma 35, del D.L. n. 179/2012, convertito in L. n. 221/2012.

17. REFERENTI DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione Comunale concedente nominerà un Responsabile del contratto con funzioni di interfaccia generale verso il Settore interessato alla stipula del presente contratto, che ha individuato quale responsabile del procedimento la Dott.a Federica Deyme e quale direttore dell'esecuzione del contratto la Sig.ra Rita Ciuchi.

18. FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia è esclusivamente competente il Foro di Torino. È escluso il ricorso all'arbitrato previsto dagli artt. 806 e seguenti. C.P.C.

OGGETTO E MODALITA' DELLA CONCESSIONE

19. MODALITA' E OGGETTO DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione Comunale, in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 28/02/2014, intende affidare in regime di concessione - ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 163/2006 - l'organizzazione e la gestione dei soggiorni climatici marini per la terza età per il triennio 2014 - 2016, da eseguirsi con le modalità e alle condizioni di seguito riportate.

LOTTO UNICO

Valore complessivo presunto della concessione € 1.689.900,00 (IVA INCLUSA) ex art. 74 ter DPR.633/72

Importo max pro-capite consentito: € 475,00 IVA INCLUSA - Romagna (art. 74ter DPR 633/72)

Importo max pro-capite consentito: € 540,00 IVA INCLUSA - Marche (art. 74 ter DPR 633/72)

Importo max pro-capite consentito: € 590,00 IVA INCLUSA - Toscana (art. 74 ter DPR 633/72)

Importo max pro-capite consentito: € 690,00 IVA INCLUSA - Ischia (art. 74 ter DPR 633/72)

Il valore complessivo della concessione è relativa alle tre stagioni estive 2014-2015-2016 ed è determinato come segue:

TURNI STAGIONE	IMPORTO MAX PRO-CAPITE BASE DI GARA SINGOLO TURNO	NR. MAX PARTECIPANTI PREVISTI SINGOLO TURNO	TOTALE SINGOLO TURNO
Romagna giugno	€ 475,00	500	€ 237.500,00
Marche giugno	€ 540,00	60	€ 32.400,00
Romagna settembre	€ 475,00	400	€ 190.000,00
Toscana settembre	€ 590,00	70	€ 41.300,00
Ischia settembre	€ 690,00	90	€ 62.100,00
		TOTALE STAGIONE	€ 563.300,00
		TOTALE TRIENNIO	€ 1.689.900,00

I prezzi pro-capite sono comprensivi di tutte le singole prestazioni richieste per il servizio in oggetto, in base alle stime effettuate dagli uffici comunali, come risultante dagli articoli relativi del presente capitolato e comprensiva dei seguenti costi:

- sistemazione in camera doppia;
- pensione completa per 14 giorni;
- vitto come specificato al successivo art. 22;
- attività ricreative come specificato al successivo art. 24;
- attività ricreative e assistenza al soggiorno come specificato ai successivi artt. 24 e 25;
- trasporto come specificato al successivo art. 23;
- copertura assicurativa ai partecipanti come specificato al successivo art. 26;
- assicurazioni come specificato al precedente art. 10;
- imposte di soggiorno se dovute;
- IVA (l'aliquota deve essere obbligatoriamente esplicitata dall'impresa concorrente);
- utilizzo delle strutture alberghiere come specificato al successivo art. 22;

- compiti del concessionario come specificato al successivo art. 29;

20. PERIODI DI SOGGIORNO, LOCALITA' E NUMERO PARTECIPANTI

I soggiorni dovranno avere luogo nelle seguenti località marine:

- Emilia Romagna;
- Marche;
- Toscana;
- Ischia;

Per località s'intende anche frazione, borgata o quartiere.

I periodi di soggiorno per tutte e tre le stagioni estive 2014-2015-2016 sono articolati su turni di due settimane con il seguente programma: due soggiorni nella prima quindicina di giugno, di cui uno in Romagna e uno nelle Marche; tre soggiorni nella prima quindicina di settembre, di cui uno in Romagna, uno in Toscana e uno ad Ischia

Il numero dei partecipanti previsto per ogni periodo sono i seguenti:

PRIMA QUINDICINA DI GIUGNO:

- Romagna minimo 400 - massimo 500;
- Marche minimo 50 - massimo 60;

PRIMA QUINDICINA DI SETTEMBRE:

- Romagna minimo 300 - massimo 400;
- Toscana minimo 50 - massimo 70;
- Ischia minimo 50 - massimo 90;

Per la stagione estiva 2014, i periodi prescelti - **con possibile posticipazione massima al lunedì immediatamente seguente** - sono i seguenti:

- **Romagna partenza il 31 maggio rientro il 14 giugno**
- **Marche partenza il 31 maggio rientro il 14 giugno**
- **Romagna partenza il 30 agosto rientro il 13 settembre**
- **Toscana partenza il 30 agosto rientro il 13 settembre**
- **Ischia partenza il 30 agosto rientro il 13 settembre**

Per le stagioni estive 2015 e 2016:

rispetto ai periodi di soggiorno previsti per la prima quindicina di giugno e la prima quindicina di settembre, le date di svolgimento saranno comunicate con esattezza entro il mese di febbraio di ciascun anno, in considerazione di particolari esigenze organizzative che dovessero verificarsi, quali concomitanza di consultazioni elettorali;

rispetto alle strutture alberghiere proposte, potranno essere richieste variazioni in base ai risultati dell'analisi del gradimento dei partecipanti ai soggiorni della stagione precedente, compresa la sostituzione di strutture alberghiere che non hanno ottenuto una valutazione positiva nella precedente stagione. Tale eventuale richiesta di variazioni sarà presentata al concessionario entro il mese di febbraio di ciascun anno;

parimenti, il concessionario potrà proporre entro il mese di febbraio di ciascun anno variazioni rispetto alle strutture alberghiere motivate da indisponibilità della struttura alberghiera per la

stagione interessata, dovuta a fatto intervenuto successivamente alla concessione del servizio e non imputabile al concessionario, ovvero disponibilità di struttura alberghiera di livello superiore o con servizi e caratteristiche migliorative rispetto a quella proposta per la stagione precedente.

Per tutte le stagioni estive 2014-2015-2016, si precisa che:

- il numero dei partecipanti preventivato per ogni soggiorno è stimato sulla base dell'esperienza storica degli ultimi tre anni. Tale numero non impegna il Comune, potendo esso variare in aumento o in diminuzione in relazione alle iscrizioni degli anziani o per qualsiasi altra causa non imputabile al Comune medesimo. In ogni caso deve essere garantito il soggiorno anche con il numero minimo di partecipanti preventivato per ogni soggiorno;
- ai soggiorni possono partecipare i cittadini residenti a Moncalieri che abbiano compiuto 55 anni e siano in condizione di autosufficienza. I non residenti, fermo restando il requisito dei 55 anni, potranno partecipare sulla base della disponibilità di posti offerti ad esaurimento delle iscrizioni dei residenti, ad eccezione dei non residenti che partecipino al soggiorno in coppia con un cittadino residente e che richiedano la sistemazione nella medesima stanza;
- nell'eventualità che le iscrizioni per i soggiorni nelle località marine di Marche, Toscana e Ischia non raggiungessero il numero minimo previsto, l'Amministrazione Comunale si riserva di valutare con il concessionario la possibilità di effettuare ugualmente il soggiorno alle stesse condizioni dell'offerta presentata. Nel caso di riscontro negativo tali soggiorni verranno annullati e agli eventuali iscritti dovrà essere assicurata la possibilità di essere ricollocati negli alberghi e località della Romagna, senza che il concessionario possa sollevare eccezioni e/o pretendere, a qualsiasi titolo, indennizzi, rimborsi o risarcimenti di sorta per il turno di soggiorno annullato. Parimenti non spetterà alcun indennizzo al concessionario, nel caso non vi fosse alcun iscritto per uno o più turni di soggiorno;
- viceversa, qualora in sede di iscrizione, la quantità massima prevista dei suddetti sia superata, il concessionario potrà ampliare il servizio assicurando ai partecipanti le stesse condizioni dell'offerta presentata, impegnandosi ad individuare altre strutture limitrofe a quelle offerte, che potranno essere visionate nel corso del sopralluogo di verifica, per valutarne la rispondenza ai requisiti richiesti e il cui utilizzo sarà comunque subordinato all'accettazione da parte dell'Amministrazione comunale. E' facoltà dei partecipanti alla gara proporre in sede di selezione strutture alberghiere ulteriori ed aggiuntive da utilizzare come riserva in caso di maggiori domande di partecipazione.

21. REQUISITI E LOCALITA' DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE

Le strutture alberghiere e le località proposte, in sede di offerta, devono:

1. Avere i requisiti obbligatori richiesti per la categoria a tre stelle ed essere in grado di ospitare – ognuna – un numero di partecipanti simile, corrispondente indicativamente ad un autobus da 53/55 posti.
2. Essere situate fronte mare o raggiungibile con il solo attraversamento pedonale del lungomare o – comunque – ad una distanza non superiore a 200 metri in linea d'aria dal mare. Ubicate in zone non fronte ferrovia ed eccessivamente rumorose, essere ben collegate con mezzi di trasporto al centro città. Nel caso in cui la struttura proposta non corrisponda pienamente all'ubicazione richiesta dal presente articolo, l'Amministrazione si riserva la

facoltà di prenderla in considerazione solo qualora questa offra standard di qualità superiore rispetto ai requisiti obbligatori richiesti.

3. Essere raggiungibili dagli autobus fino al loro ingresso, con assistenza all'arrivo e alla partenza al carico e scarico bagaglio e con intervento a favore delle persone in difficoltà.
4. Essere dotati di ascensore in grado di servire le camere e non presentare barriere architettoniche tali che rendano difficoltosa la mobilità, tenuto conto della particolare utenza.
5. Garantire la sistemazione dei partecipanti in camere doppie, con servizi interni e tutte raggiungibili al piano dall'ascensore. Tutte le camere messe a disposizione in sede di offerta, dovranno avere lo stesso standard di qualità, con bagni interni sufficientemente ampi, dotati di tutti gli accessori idrosanitari fissi (lavandino, bidet e wc) e un adeguato spazio doccia o vasca da bagno, tale da permettere, senza disagio, la mobilità dell'anziano (es. i servizi igienici non devono trovarsi all'interno del box doccia o della tenda), funzionanti ad acqua fredda e calda. I letti dovranno essere adeguatamente confortevoli e non dovranno avere materassi in gommapiuma, inoltre dovrà essere assicurato il cambio della biancheria da letto almeno tre volte nel corso del soggiorno e il cambio degli asciugamani a richiesta anche tutti i giorni. Non si accettano camere situate in piani anche solo parzialmente seminterrati, in sottotetto/mansarda, in dependance non direttamente collegate alla struttura principale e camere umide. Sia nelle camere sia negli spazi comuni di soggiorno, dovrà essere garantita una temperatura confortevole e in ogni modo adeguata alle necessità della particolare utenza.
6. Assicurare la disponibilità di camere singole con bagno privato in rapporto di una ogni dieci partecipanti. L'offerta dovrà indicare il numero di camere singole disponibili per ogni struttura ed il costo del supplemento, che dovrà essere uguale per tutti gli alberghi e per tutti i turni, che sarà versato dai partecipanti direttamente al concessionario.
7. Avere a disposizione degli ospiti una sala soggiorno sufficientemente ampia, adeguatamente ammobiliata e attrezzata, con TV ad uso comune, non coincidente con la sala da pranzo, per consentire agli ospiti momenti di incontro e ricreativi e sufficientemente ampia da consentire lo svolgimento di tali momenti.
8. Assicurare, nei soggiorni previsti in Romagna, minimo n. 3 alberghi ogni turno (150 posti), nelle località tra Rimini Miramare, Rimini Rivazzurra.

22. PRESTAZIONI DELLE STRUTTURE ALBERGHIERE

L'offerta deve includere le seguenti prestazioni:

1. Il soggiorno deve prevedere trattamento di pensione completa per il periodo di due settimane (14 notti), da pranzo del 1^o giorno di arrivo alla colazione del 15^o giorno della partenza.
2. Il personale operante nell'albergo deve essere sempre in numero adeguato alle esigenze del servizio;
3. Il vitto deve essere variato quotidianamente e adeguato alle esigenze degli ospiti. L'igiene, la freschezza e la qualità dei cibi devono essere garantite. Le porzioni devono essere abbondanti. L'albergo deve essere dotato di cucina e i cibi devono essere preparati all'interno della struttura alberghiera. Non è consentita la somministrazione di cibi forniti attraverso un servizio di catering esterno.
4. I pasti devono comprendere almeno le seguenti portate:
 - Colazione continentale con disponibilità di bevande calde (latte, the, caffè, cioccolata), yogurt, spremute o succhi di frutta, pane, burro, marmellata, fette biscottate, brioches o altri dolci.
 - Pranzo e cena con un primo piatto a scelta tra almeno due possibili varianti, un secondo a scelta tra almeno due possibili varianti, comprensive almeno tre volte la settimana di pesce, almeno due contorni di verdura cotte e crude, variate ed abbondanti, pane e grissini a

volontà, frutta o dessert a scelta, bevande ai pasti mezzo litro di acqua minerale e un quarto di litro di vino per persona.

5. Deve essere fornita la possibilità di pasto dietetico, qualora si presenti tale necessità per casi particolari (es. diabetici, intolleranze, ecc...). in caso di indisposizione, il servizio pasti dovrà essere effettuato in camera, senza alcuna maggiorazione.
6. I partecipanti ai soggiorni devono essere considerati e trattati come normali ospiti dell'albergo e come tali per eventuali consumazioni usufruite al bar (escluso il caffè, the, cappuccino consumato al posto della colazione) corrisponderanno i prezzi praticati dagli alberghi.
7. Il cambio della biancheria da letto dovrà essere assicurato almeno tre volte nel corso del soggiorno e il cambio degli asciugamani a richiesta anche tutti i giorni e comunque almeno ogni due giorni;
8. Servizio spiaggia: l'offerta deve comprendere il servizio spiaggia (1 ombrellone ogni due sedie/sdraio, un gazebo ogni 4 sedie/sdraio ed uso cabina/spogliatoio), per l'intera durata del soggiorno, convenzionato con uno stabilimento balneare prossimo alla struttura alberghiera.

23. TRASPORTO

L'organizzazione del trasporto è a carico del concessionario e il costo deve essere compreso nell'offerta, tenendo conto di quanto sotto indicato:

1. Il trasporto deve avvenire mediante autopullman GT, con WC e dotato di tutti i più moderni comfort, da Moncalieri alla località di soggiorno e viceversa. Non saranno accettati autopullman a due piani, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale.
2. Il concessionario dovrà assicurarsi che il trasporto avvenga con automezzi:
 - debitamente immatricolati ed in servizio di noleggio da rimessa e pubblico di linea;
 - coperti da idonea polizza di assicurazione R.C.;
 - forniti di cronotachigrafi, regolarmente controllati e revisionati da parte di officine autorizzate;
 - efficienti dal punto di vista della ricettività in proporzione al numero dei partecipanti e dal punto di vista meccanico ed in possesso del visto di revisione tecnica annuale;
 - condotti da personale dipendente in possesso della prescritta patente di guida cat. D e della carta di qualificazione del conducente (C.Q.C.);
3. I trasferimenti che si svolgeranno durante l'intero soggiorno dovranno rispettare la normativa sopra indicata.

24. ATTIVITA' RICREATIVE E DI ANIMAZIONE

Nell'offerta, l'Impresa concorrente dovrà tenere conto che il soggiorno tende a soddisfare la necessità per l'anziano di vivere attivamente il momento della vacanza e non deve essere esclusivamente una fruizione passiva di momenti di riposo. Pertanto devono essere incluse nell'offerta:

1. per il soggiorno in Romagna, due serate danzanti con musica dal vivo con consumazione inclusa. Le serate dovranno essere organizzate in un locale pubblico in grado di contenere tutti i partecipanti di ciascun turno del soggiorno. Nel caso in cui il locale si trovi in una località diversa da quella del soggiorno, per ciascun gruppo di partecipanti dovrà essere previsto il trasporto con autobus riservato dall'albergo alla sala danzante e viceversa;
2. per gli altri soggiorni (Toscana, Marche, Ischia) una serata danzante e un'escursione di un'intera giornata con autobus riservato in una località con caratteristiche storiche o artistiche di particolare interesse. Ai partecipanti deve essere garantito un adeguato pranzo al sacco, mentre agli ospiti che non partecipano alla gita deve essere garantito il normale pasto in albergo. Gli eventuali ingressi a musei, guide, ecc., sono a carico dei partecipanti, garantendo importi più bassi possibile e favorendo gli sconti di gruppo;

3. disponibilità in albergo e spiaggia di attrezzature per giochi di società, gare e tornei adeguati per la tipologia di clientela (mazzi di carte, serie di bocce, tombole, ecc...), tenendo in considerazione la consegna di premi per i primi classificati ed eventuali ulteriori gadget;
4. informazione agli ospiti su tutte le escursioni che possono essere effettuate anche singolarmente con i mezzi pubblici a disposizione, nonché su tutte le manifestazioni in calendario sia nella località di soggiorno che in quelle limitrofe.

25. ASSISTENZA AL SOGGIORNO

L'offerta deve includere le seguenti prestazioni:

1. Assistenza infermieristica e medica per l'intera durata del soggiorno, consistente in disponibilità di un medico convenzionato per visite in albergo e prescrizione di farmaci, assistenza infermieristica per la continuazione delle terapie in corso e quelle che si renderanno necessarie durante il soggiorno, in albergo o ambulatorio, misurazione della pressione arteriosa da effettuarsi due volte durante il periodo di soggiorno.
2. Servizio di animazione che deve essere garantito per ogni gruppo, per l'intero periodo, da un animatore. Il personale incaricato a svolgere il programma di animazione, dovrà essere scelto prevalentemente su territorio Moncalierese e/o province limitrofe, dovrà essere di età non inferiore ad anni 20 e non superiore ad anni 55, in possesso di diploma di scuola media superiore, dovrà possedere idonea capacità professionale risultante da adeguato curriculum professionale comprovante l'esperienza maturata nel settore dell'animazione e/o attestato di qualifica per servizio di animazione. A tal fine il Comune di Moncalieri potrà mettere a disposizione, in orari e date da concordare i locali dell'Informagiovani per la selezione del suddetto personale. I servizi dell'Infomagiovani di Moncalieri potranno altresì essere utilizzati per promuovere la ricerca del personale idoneo. L'animatore deve svolgere attività ricreative e motorie che impegnino l'anziano quotidianamente e assumere un ruolo centrale nell'azione di collegamento tra struttura ospitante e i soggiornanti. Il concessionario dovrà indicare, obbligatoriamente e preventivamente alla realizzazione dei singoli turni di soggiorno, i nominativi del personale incaricato a svolgere le attività di animazione e relativi curricula, facendone trasmissione almeno cinque giorni prima della data di riunione del gruppo. Il concessionario sarà parimenti obbligato a trasmettere almeno cinque giorni prima della data della riunione il programma di animazione da realizzare durante il soggiorno, contenente puntuale indicazione delle attività e spettacoli, che verrà presentato agli anziani partecipanti in sede di riunione. Ogni animatore dovrà essere presente sull'autobus al momento della partenza da Moncalieri e dovrà farsi carico del gruppo per tutto il soggiorno fino al rientro in città. Ogni animatore dovrà alloggiare nello stesso hotel del gruppo di cui è referente al fine di far fronte a tutte le esigenze degli ospiti. Il concessionario dovrà inviare al termine di ogni singolo turno (entro max sette giorni), le schede di gradimento predisposte dal Comune, compilate dai partecipanti con allegato una sintetica relazione dell'accompagnatore di riferimento che evidenzia osservazioni, suggerimenti e criticità riscontrate.
3. Un referente in loco del concessionario, munito di poteri decisionali, di cui dovrà essere fornito nominativo e recapito telefonico. Il referente è tenuto a collaborare con gli accompagnatori nell'organizzazione e realizzazione delle attività di animazione e dovrà garantire la reperibilità continua per far fronte alle esigenze che possano insorgere nella gestione del gruppo e per la risoluzione di problemi legati allo svolgimento del soggiorno.

26. COPERTURA ASSICURATIVA PARTECIPANTI.

Il concessionario, oltre alle assicurazioni previste all'art. 10, dovrà garantire copertura assicurativa di assistenza ai partecipanti per le seguenti prestazioni:

- a. assistenza sanitaria "Non stop" valida che assicuri anche le seguenti prestazioni:

- Rimborso di spese ospedaliere, mediche e farmaceutiche a seguito di infortuni o malattie insorte durante il viaggio e/o il soggiorno fino ad una spesa massima di € 1.000,00;
 - Rientro in ambulanza del malato o del ferito, anche se dovuto all'aggravamento di patologie in atto al momento della partenza;
 - In caso di decesso, anche per malattie pregresse, organizzazione e rimborso spese per il rientro della salma fino al luogo di sepoltura, fino ad una spesa massima di € 5.200,00;
- b. Rimborso spese per furto o danneggiamento bagaglio fino ad una spesa massima di € 500,00;
 - c. Rimborso danni in caso d'interruzione del soggiorno dovuto a colpa imputabile al concessionario o alla struttura alberghiera ospitante;
 - d. Rientro anticipato in caso di lutto in famiglia;
 - e. Rimborso delle spese di viaggio A/R per un familiare nel caso di ricovero ospedaliero o di decesso.

Si specifica che la copertura assicurativa è richiesta anche per patologie in atto al momento della partenza e deve valere anche per persone di età superiore ai 75 anni

Il concessionario dovrà provvedere al pagamento dei rimborsi e spese sopra indicate, fatta eccezione per i risarcimenti assicurativi, non oltre trenta giorni dalla richiesta che l'interessato potrà presentare nel termine di un mese dalla conclusione del turno di soggiorno.

In caso di infortunio durante il soggiorno il concessionario si attiverà tempestivamente con un proprio incaricato per l'avvio delle pratiche assicurative e la compilazione della documentazione necessaria.

Si specifica che la copertura assicurativa è richiesta anche per patologie in atto al momento della partenza e deve valere anche per persone di età superiore ai 75 anni.

Qualora la polizza stipulata non prevedesse tali coperture, il contraente ne risponderà in proprio.

Il concessionario dovrà comunicare gli estremi delle polizze assicurative e trasmetterne copia al Comune.

27. RAPPORTI CONTRATTUALI

Il concessionario dovrà assicurare per il proprio personale dipendente, compresi accompagnatori/animatori, l'applicazione degli standard salariali, normativi, previdenziali ed assicurativi previsti dal CCNL del settore, inoltre dovrà portare a conoscenza degli albergatori le condizioni del presente capitolato – Capo I e dovrà richiedere che il trattamento del personale degli alberghi sia conforme agli standard come sopra descritto. L'Amministrazione Comunale si riserva di richiedere al concessionario documentazione che attesti la regolarità del trattamento di tutto il personale impiegato nel soggiorno. Tra l'Amministrazione Comunale e il proprietario o gestore della struttura alberghiera, non deriva dal presente capitolato alcun tipo di rapporto contrattuale. Ogni rapporto sia esso economico che legale, intercorre direttamente con il concessionario.

Il concessionario s'impegna, altresì, ad applicare ai propri dipendenti tutte le norme contenute nel CCNL del settore. Il concessionario solleva l'Amministrazione Comunale da qualsiasi obbligo e responsabilità per retribuzioni, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni nei confronti del proprio personale utilizzato per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali e riconosce che l'Amministrazione Comunale risulta estranea a qualsiasi vertenza economica e/o giuridica tra il concessionario stesso ed il proprio personale dipendente o in rapporto di prestazione di lavoro con il medesimo.

28. SOPRALLUOGHI DI VERIFICA

L'Amministrazione Comunale si riserva di verificare l'idoneità e la conformità dei requisiti indicati nel presente capitolato delle strutture alberghiere proposte per tutte e tre le stagioni estive 2014-2015-2016, non conosciute, anche tramite sopralluogo in loco, nonché il diritto di scegliere quelle che ritiene più adeguate alle esigenze degli anziani.

In seguito alla verifica d'idoneità, confermerà la scelta delle strutture alberghiere, nonché quelle individuate come riserva in caso di maggiori domande di partecipazione, riservandosi il diritto di ricusare le strutture alberghiere che non siano in grado di soddisfare le condizioni del presente capitolato.

In caso di non soddisfazione rispetto a tutte le strutture alberghiere offerte in sostituzione, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di recedere dall'aggiudicazione e aggiudicarlo ad altro offerente che segue in graduatoria.

Il concessionario non potrà sostituire le strutture alberghiere scelte, neanche con strutture già visitate e ritenute idonee, se non per causa di forza maggiore o per causa non imputabile al concessionario medesimo, da dimostrare con idonea documentazione e accettata a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

Per le stagioni estive 2015 e 2016, come specificato al precedente art. 20, potranno essere richieste variazioni in base ai risultati dell'analisi del gradimento dei partecipanti ai soggiorni della stagione precedente. Tale eventuale richiesta di variazioni sarà presentata al concessionario entro il mese di febbraio di ciascun anno e, parimenti, il concessionario potrà proporre entro il mese di febbraio di ciascun anno variazioni rispetto alle strutture alberghiere motivate da indisponibilità della struttura alberghiera per la stagione interessata, dovuta a fatto intervenuto successivamente alla concessione del servizio e non imputabile al concessionario, ovvero disponibilità di struttura alberghiera di livello superiore o con servizi e caratteristiche migliorative rispetto a quella proposta per la stagione precedente.

Sarà a carico del concessionario, per ogni stagione, la spesa di pensione completa, presso uno degli alberghi offerti in gara, per max n. 2 notti e 3 gg. in camere singole, per n. 4 funzionari/amministratori, che svolgeranno i sopralluoghi e/o faranno visita agli anziani partecipanti ai diversi soggiorni, sia per verificare l'idoneità delle strutture alberghiere scelte, sia l'esatto svolgimento delle attività previste. Le date dei sopralluoghi e/o visite agli anziani potrebbero coincidere con le serate danzanti, che dovranno essere organizzate prevalentemente in giorni feriali. L'Amministrazione Comunale, inoltre si riserva d'inviare dei referenti con l'incarico di verificare l'organizzazione e la gestione dei soggiorni, presso le sedi e durante lo svolgimento degli stessi, anche senza preavviso.

29. ISCRIZIONI: MODALITA' ORGANIZZATIVE E COMPITI DEL CONCESSIONARIO.

L'Amministrazione Comunale provvederà alla predisposizione della pubblicità, tramite manifesti, materiale informativo e moduli di iscrizione da fornire al momento delle iscrizioni.

Il concessionario curerà tutte le operazioni di iscrizione ai singoli turni, presso locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale nel rispetto delle seguenti modalità.

Come specificato al precedente art. 20, possono partecipare ai soggiorni i cittadini residenti a Moncalieri che abbiano compiuto 55 anni e siano in condizione di autosufficienza. I non residenti, fermo restando il requisiti dei 55 anni, potranno partecipare sulla base della disponibilità di posti offerti ad esaurimento delle iscrizioni dei residenti, ad eccezione dei non residenti che partecipino al soggiorno in coppia con un cittadino residente e che richiedano la sistemazione nella medesima

stanza. Ne consegue che le iscrizioni dei non residenti dovranno essere raccolte ad esaurimento delle iscrizioni dei residenti, nel rispetto della priorità assoluta dei cittadini moncalieresi.

Il concessionario incaricherà operatori in numero adeguato e con comprovata capacità nell'utilizzo di strumenti informatici che dovranno avvalersi obbligatoriamente del programma informatico appositamente predisposto e messo a disposizione dall'Amministrazione Comunale, che permette il rilascio automatico della ricevuta di avvenuta iscrizione. A tale scopo, antecedentemente all'apertura delle iscrizioni, in data da concordare con gli uffici comunali competenti gli operatori incaricati dal concessionario dovranno recarsi presso i suddetti uffici comunali, al fine di acquisire adeguata conoscenza del programma informatico e pianificare le operazioni di iscrizione.

Il concessionario dovrà:

- 1) fornire i bollettini postali pre-compilati da rilasciare al momento delle iscrizioni per il pagamento della quota di partecipazione. Nella causale del bollettino dovrà essere riportato il codice identificativo di gara (CIG);
- 2) effettuare le iscrizioni nella seconda metà del mese di maggio e nella seconda metà del mese di luglio della stagione interessata, in almeno tre giornate consecutive. Successivamente, per raccogliere le variazioni e/o ulteriori iscrizioni il concessionario concorderà le modalità con l'ufficio comunale competente;
- 3) consegnare agli iscritti, unitamente alla ricevuta di avvenuta iscrizione, l'informativa rispetto alla data, ora e luogo della riunione di cui al successivo punto 7);
- 4) consegnare all'ufficio comunale competente l'elenco aggiornato degli iscritti ai diversi soggiorni a conclusione delle iscrizioni;
- 5) consegnare all'ufficio comunale competente copia delle ricevute di pagamento delle quote versate dai partecipanti, ovvero estratto conto del conto postale dedicato al versamento delle medesime;
- 6) effettuare gli abbinamenti dei partecipanti che non hanno già un compagno e che chiedono sistemazione in camera doppia;
- 7) effettuare una riunione per i partecipanti ad ogni singolo soggiorno nella settimana precedente la partenza, possibilmente con la presenza degli animatori assegnati ai singoli turni di soggiorno, durante la quale verrà consegnato stampato informativo con tutti i dettagli necessari per il viaggio e il soggiorno (assegnazione posto bus, località/hotel, orari e luogo di partenza, ecc...).

L'Amministrazione Comunale si riserva ogni controllo e verifica che ritenga necessaria durante le operazioni di iscrizioni con la presenza di proprio personale incaricato.

30. PAGAMENTI

Il pagamento del corrispettivo dei soggiorni viene sostenuto interamente dai partecipanti e versato direttamente dagli stessi al concessionario, quindi non costituisce alcun onere economico del Comune di Moncalieri nei confronti del concessionario.

Le modalità di pagamento effettuate dai partecipanti avranno la seguente ripartizione:

per i turni di giugno in unica soluzione entro la data stabilita per la riunione organizzativa per la partenza del soggiorno di cui al precedente art. 29 punto 7):

a. per i turni di settembre in due rate:

- ACCONTO: 20% del corrispettivo da versare entro il 31 luglio;
- SALDO: entro la data stabilita per la riunione organizzativa per la partenza del soggiorno di cui al precedente art. 29 punto 7);

Il concessionario dovrà provvedere al rimborso secondo le seguenti modalità:

- a. Rinuncia al soggiorno presentata formalmente entro una settimana prima della riunione organizzativa: rimborso totale della quota di partecipazione già pagata solo per documentati motivi di salute o familiari;

- b. Rinuncia al soggiorno presentata in periodi successivi al precedente punto a), avranno diritto alla restituzione parziale, pari all'80%, di quanto versato solo per documentati motivi di salute o familiari;
- c. Rientro anticipato: restituzione parziale, pari all'80% di quanto versato e decurtata dei giorni di permanenza effettuati, solo per documentati motivi di salute o familiari;
- d. Annullamento del turno di soggiorno: rimborso totale della quota di partecipazione versata, anche nel caso in cui l'anziano non accetti la ricollocazione in altri turni di soggiorno;
- e. Interruzione del soggiorno dovuto a colpa imputabile al concessionario o alla struttura alberghiera ospitante con rientro anticipato: rimborso totale della quota di partecipazione versata, decurtata dei giorni di permanenza effettuati, fermo restando il rimborso danni di cui al precedente art. 26;

La mancata partecipazione di anziani incidenti sulla consistenza del gruppo non comporta comunque alcun onere per l'Amministrazione Comunale, così come l'Amministrazione non risponde per eventuali anziani non paganti.

L'Amministrazione Comunale si riserva di disporre eventuali riduzioni del corrispettivo pro-capite a favore di singoli partecipanti anziani, che saranno riconosciute in forma di "buono servizio". In tal caso, il concessionario sarà impegnato ad accettare la presentazione del "buono servizio" da parte dei partecipanti aventi diritto ed a detrarre il valore dalla loro quota di partecipazione, che sarà rimborsato dall'Amministrazione Comunale al concessionario medesimo al termine del soggiorno, entro 30 giorni ricevimento fattura.

31. PENALI

Ad integrazione di quanto già indicato al precedente art. 12, si riporta di seguito una casistica di inadempienze, da intendersi esemplificativa e non esaustiva, che di norma comportano l'applicazione di una sanzione:

- a) disagi in merito alle iscrizioni, derivanti da scelte non concordate con l'Amministrazione Comunale o derivanti da imperizia, inadeguatezza degli operatori incaricati del concessionario; disagi in merito al trasporto non imputabili né all'Amministrazione Comunale, né agli utenti dei soggiorni (ad es. notevole ritardo nell'arrivo dei pullman nei punti di partenza, non conformità dei mezzi);
- b) sostituzione di una o più stanze di una struttura alberghiera, segnalata e visionata dall'Amministrazione Comunale, con stanze di altra struttura, pur con caratteristiche conformi, in occasione dell'arrivo del gruppo di utenti ed in ogni caso, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione stessa;
- c) ridotta la disponibilità di stanze fornita dall'albergatore in sede di offerta, senza autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
- d) disagi in merito al vitto non imputabili né all'Amministrazione Comunale, né agli utenti dei soggiorni (ad es. non alternanza dei menu, carenza di cibo);
- e) disagi in merito al servizio spiaggia non imputabili né all'Amministrazione Comunale, né agli utenti dei soggiorni (ad es. assenza del numero sufficienti di sdraio, attrezzature sporche o rovinate);
- f) mancata realizzazione, anche parziale, delle attività di animazione previste, negligenza o inefficienza dell'accompagnatore;

Nel caso in cui sia ridotta la disponibilità di stanze fornita dall'albergatore in sede di offerta, senza autorizzazione dell'Amministrazione comunale, sarà applicata una penale pari al 50% del dovuto per ogni utente, che dovrà trovare sistemazione in diversa struttura.

In caso di segnalazioni riferite a gravi disservizi o disagi nell'andamento del turno (quali ad es. carenza nel vitto e nell'igiene) da cui si rilevi una particolare situazione di disagio e documento per gli anziani, il concessionario dovrà immediatamente provvedere a sostituire la

struttura con altra struttura rispondente ai requisiti stabiliti dal presente capitolato e situata nella medesima località o in una località limitrofa, garantendo tutti i servizi previsti dal presente capitolato, senza spese aggiuntive, neppure per il trasporto degli anziani e bagagli da una struttura all'altra. Il mancato adempimento comporterà l'applicazione di una penale pari al 50% del dovuto per ogni utente. La reiterata inosservanza degli obblighi previsti dal Capitolato e, in particolare, l'applicazione delle penali di cui sopra per un numero di tre volte, indipendentemente dal tipo delle stesse, consentirà al Comune di procedere alla risoluzione del contratto.

Per altre eventuali tipologie non esplicitamente elencate in questa sede, si procederà per analogia.

L'Amministrazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo avvalendosi della cauzione senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

L'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

32 VIGILANZA E CONTROLLO

E' riconosciuta all'Amministrazione Comunale la più ampia facoltà di controllo in merito all'adempimento puntuale del servizio ed al rispetto delle norme indicate nel presente capitolato. A tal fine l'Amministrazione Comunale può procedere, a propria discrezione, alla formale verifica delle modalità di svolgimento del servizio e il concessionario è tenuto a fornire tutta la collaborazione necessaria ai controlli fornendo, se richiesta, tutta la documentazione e le informazioni necessarie.

33. OSSERVANZA LEGGI E DECRETI

Il concessionario si impegna all'osservanza di tutte le leggi, i regolamenti e i decreti di carattere normale e/o eccezionale, in quanto applicabili, ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o saranno emanate dai pubblici poteri in qualunque forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato.

Eventuali sanzioni previste nelle vigenti leggi e regolamenti saranno a carico del contravventore, sollevando da ogni responsabilità l'Amministrazione comunale.

Marzo 2014,

